

Processo civile - Opposizione a cartella esattoriale(giudizio di) - Dichiarazioni rese agli ispettori e successivamente ritratte - Efficacia dichiarazioni – Condizioni.

Corte di Appello di Firenze – 20.09.2011 n. 898 – Pres. Rel. Bazzoffi - INPS-SCCI S.p.a. (Avv. Imbriaci) - M.P. (Avv. Pucino) – Equitalia Gerit S.p.a.

Le dichiarazioni dei lavoratori rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo sono da ritenersi maggiormente attendibili rispetto a quelle rese dai medesimi lavoratori in sede di processo dopo un notevole lasso di tempo.

FATTO E DIRITTO - L'INPS impugnava la sentenza 414/2010 con la quale il Tribunale di Grosseto, accogliendo il ricorso di P. M., aveva annullato la cartella esattoriale emessa nei suoi confronti per il pagamento dei contributi dovuti nel periodo giugno-agosto 2008 in relazione alla posizione di F. A.; quest'ultimo infatti, trovato al lavoro come parcheggiatore in un'area concessa in uso allo stabilimento balneare Playa Paradiso, aveva in più riprese reso dichiarazioni dalle quali i funzionari della DPL avevano con sicurezza dedotto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non assicurato tra costui e la società gestita dal P. nel periodo sopra indicato.

Da tali accertamenti e dichiarazioni era poi scaturito il verbale ispettivo 7.10.2008 che era alla base dell'iscrizione a ruolo del debito contributivo in discussione.

Lamentava infatti che erroneamente il Tribunale aveva disatteso quanto per ben tre volte il Fronda aveva dichiarato in sede ispettiva, avendo invece unicamente valorizzato le dichiarazioni parzialmente difformi da questi rese in giudizio.

Peraltro, osservava l'INPS, dalle prime, spontanee affermazioni del F. rilasciate nel periodo luglio-settembre 2008 emergeva con assoluta chiarezza come il rapporto, che aveva avuto ad oggetto la gestione di un parcheggio nell'interesse di P. M. (nel cui interesse peraltro agiva il padre P. A.), fosse stato caratterizzato da tutti i tratti tipici della subordinazione.

Non solo infatti il contratto di comodato tra il P. e la moglie del F. – in forza del quale essa avrebbe dovuto gestire in autonomia l'area di parcheggio – non era mai stato effettivamente eseguito a causa del precario stato di salute della sig. O., ma il F. aveva espressamente affermato di aver osservato un preciso orario lavorativo ed essere stato vincolato ad obblighi di presenza ed alle direttive del P. e del padre di lui, dietro un compenso giornaliero fisso.

Nonostante la chiarezza, la specificità, la reiterazione e la spontaneità di tali affermazioni, non condizionate dalla presenza del datore di lavoro, erroneamente ed immotivatamente il Tribunale aveva ritenuto più attendibili quelle, peraltro generiche e contraddittorie, rese dal F. in giudizio, contravvenendo ad un ragionevole criterio di valutazione delle prove che questa ed altre Corti in casi analoghi aveva più volte indicato come preferibile: quello cioè di privilegiare le spontanee affermazioni rese fuori della sede giudiziaria allorché le ritrattazioni giudiziali delle stesse fossero apparse, come nella specie, prive di congrua giustificazione.

Chiedeva quindi che, all'esito di una nuova valutazione del materiale probatorio in atti, il ricorso del P. venisse respinto, con vittoria di spese in entrambi i gradi.

L'appellato, costituitosi, resisteva al gravame sottolineando la totale carenza probatoria in ordine al carattere subordinato del rapporto, già evidenziata nell'impugnata sentenza ed aggiungeva che mai alcun rapporto personale si era instaurato tra lui stesso ed il F., il quale aveva ricordato il contratto di comodato stipulato con P. M. dalla moglie, che egli poi aveva sostituito, ed aveva semmai detto e ripetuto di aver trattato solo col padre P. A.

Contestava ancora il valore probatorio dei verbali ispettivi, contenenti dichiarazioni assunte senza contraddittorio ed in palese violazione dei diritti di difesa garantiti invece dall'istruttoria svolta dal Tribunale. Reiterava infine le istanze istruttorie già proposte e concludeva per la reiezione dell'appello, con vittoria di spese in entrambi i gradi.

La causa è stata discussa e decisa all'udienza 20.9.2011.

L'appello è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:

La sentenza impugnata, dopo aver scrupolosamente ricostruito lo svolgersi delle vicende contrattuali tra l'odierno appellato, il di lui padre A., la moglie del F. e quest'ultimo, riportandone le dichiarazioni rese in sede ispettiva ed in giudizio, ha concluso nel senso di non ritenere provata la sussistenza della subordinazione nel rapporto tra il F. medesimo e P. M. (di fatto rappresentato dal padre A., come esattamente ritenuto dal Tribunale), non essendo a suo avviso risultata dimostrata l'esistenza di una effettiva soggezione del F. al potere direttivo del datore di lavoro nonché di un obbligo di orario e di presenza.

Il Collegio al contrario ritiene che tali elementi abbiano trovato adeguato riscontro sia nelle dichiarazioni del F. agli ispettori, sia in quelle che la difesa dell'appellato ritiene maggiormente attendibili, cioè quelle rese in istruttoria avanti al Giudice.

Sia infatti nella prima sede che nella seconda il F., dato atto che il contratto di comodato P./O. non aveva avuto attuazione a causa delle precarie condizioni di salute di questa, ha precisato di aver lavorato sulla base di intese raggiunte con P. A.: con questi aveva concordato una presenza quotidiana presso il parcheggio (con il giorno di mercoledì libero, ma in effetti anch'esso lavorato), ed una paga giornaliera di euro 25 (divenuti 27 nel successivo 2009).

Egli non era dunque affatto libero di presentarsi o meno al lavoro o di regolare la sua prestazione sulla base dei propri interessi, ma doveva garantire l'effettivo presidio del parcheggio per l'intera giornata, (in sede ispettiva aveva indicato l'orario lavoro dalle 7,30 alle 13 e dalle 14 alle 19) e la riscossione della tariffa, che a fine serata consegnava al P., percependo un compenso indipendente dall'incasso ma in cifra fissa.

In questo contesto, ben pochi e scarsamente significativi risultano i tratti di autonoma decisionalità posti in luce dal F. medesimo, quale ad es. l'apposizione di paletti in una zona dove il parcheggio era vietato o la pulizia dell'area, valutati dal Tribunale in modo che sembra eccessivamente generoso; assai più eloquente pare invece quell'obbligo di presenza quotidiana dietro corrispettivo fisso per una ben determinata prestazione che fece della sua attività un elemento certo, sul quale il P. poté contare per la gestione del parcheggio e nel quale è ravvisabile il vincolo di subordinazione.

Il quale appunto consiste, come indicato dalla legge (2094 c.c.), nel porre le energie lavorative a disposizione di un soggetto adeguandosi alle sue direttive, dietro un corrispettivo predeterminato. E proprio la garanzia di un compenso fisso, indipendente dai magri incassi del parcheggio, si ricorda, fu il principale movente che indusse il F. ad offrire al P. la sua prestazione.

In riforma della sentenza, dunque, l'opposizione a cartella va respinta, con aggravio di spese di entrambi i gradi al soccombente.

(Omissis)